

Permesso intra-societario ICT (art. 27-quinquies)

Procedura

La domanda di nulla osta deve essere trasmessa telematicamente allo Sportello unico per l'Immigrazione dall'azienda ospitante, compilando l'apposito Modello ICT.

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, l'azienda dovrà integrare tutta la documentazione necessaria allo Sportello Unico ai fini dell'accertamento della regolarità, della completezza e dell'idoneità.

Dopo aver verificato la documentazione e acquisiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e della Questura, lo Sportello Unico comunica la decisione riguardo il nulla osta entro 45 giorni dalla domanda.

In caso di esito positivo, il nulla osta e il codice fiscale vengono trasmessi telematicamente agli uffici consolari del Paese di origine del lavoratore che potrà quindi presentare domanda di rilascio del visto.

Una volta ottenuto il visto d'ingresso, il lavoratore straniero può entrare nel territorio italiano.

Contratto di soggiorno

Entro 8 giorni dall'ingresso, il lavoratore straniero è tenuto a dichiarare la propria presenza allo Sportello Unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta.

Entro 15 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore e il datore di lavoro devono sottoscrivere, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno.

Entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza, al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura "ICT".

Tale procedura, solo per i casi particolari di distacco intra-societario, sostituisce quella che, normalmente, prevede, dopo la registrazione allo Sportello, l'invio del kit postale alla Questura di richiesta del permesso di soggiorno.